

REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a decorrere dalla campagna 1987/1988 il meccanismo dell'intervento è stato ristrutturato, in particolare in merito alle condizioni di avvio degli acquisti da parte degli organismi di intervento nel periodo in cui essi sono possibili; che l'esperienza ha posto in evidenza che il nuovo meccanismo comporta una gestione amministrativa molto macchinosa che non comporta effettivi vantaggi; che è pertanto opportuno ritornare al vecchio sistema;

considerando che, in funzione della modifica del regime di corresponsabilità decisa dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽⁴⁾, occorre abrogare l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

1. L'articolo 4 bis è abrogato.
2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7»

1. Gli organismi di intervento designati dagli Stati membri acquistano i cereali di cui all'articolo 3 che sono raccolti nella Comunità e che sono loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni, in particolare qualitative e quantitative, che saranno determinate a norma del paragrafo 6.

2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto durante i periodi seguenti:

- dal 1° agosto al 31 maggio per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo,
- dal 1° ottobre al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.

3. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 si effettuano sulla base di un prezzo pari al 94 % del prezzo di intervento dei cereali di cui trattasi, dopo applicazione delle maggiorazioni o detrazioni fissate in applicazione dell'articolo 3 ovvero del paragrafo 6 del presente articolo, alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo.

4. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 5 e 6, gli organismi di intervento pongono in vendita il prodotto acquistato a norma del paragrafo 1 per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative all'intervento.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 26 sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

- la qualità e la quantità minime richieste all'intervento per ciascun cereale nonché, per il frumento duro, le qualità tecnologiche cui esso deve rispondere,
- le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento, compresa una detrazione speciale applicabile al frumento tenero da foraggio,
- i criteri specifici di qualità che devono soddisfare il frumento tenero panificabile e la segala panificabile per poter fruire del bonifico speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi di intervento,
- le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi di intervento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1988/1989.

(1) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

(3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

(5) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.